

7.A. 97/11
A. G. L. 158/08
Cron. L. 320
Rep. L. 289
Est. dr. M. S. FUSILLO
Oggetto: RISARCIMENTI
DANNI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

dott. Maurizio GALLO

Presidente

dott. Maria Silvana FUSILLO

Giudice delegato

dott. Ing. Pietro E. DE FELICE

Giudice tecnico

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 158/08 R. G., avente ad oggetto: *Risarcimento di danni*, passata in decisione all'udienza collegiale del 18/04/010 e vertente

t r a

Tramontano Gabriele (C.F. TRMGRL41S11F912Z) e Naddeo Rita (C.F. NDORTI47B45F912E), rappresentati e difesi dall'avv. Guido Casalino e dell'avv. Laura Pica del Foro di Nocera Inferiore, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Fabio Procaccini, sito in Napoli, via Cuma, 6, per mandato a margine del ricorso;

RICORRENTI

e

Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Carbone, elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia, 81, Pal. Della Regione, giusta procura generale *ad lites* e provv autorizzativo; C.F. 80011990539

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno-Bacini del

Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno (già Consorzio di Bonifica dell'Agro Sarnese Nocerino), in persona del Commissario Straordinario, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Maurino, elettivamente domiciliata in Napoli, Galleria Vanvitelli, 2, presso Andromeda S.r.l., in virtù di procura a margine della comparsa e delib. 112/09, in atti. *CP: 8000 9450 653*

RESISTENTI

C o n c l u s i o n i

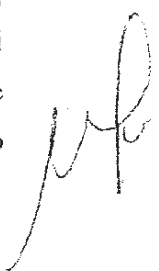
Ricorrente: previa declaratoria di responsabilità solidale dei resistenti in merito al cadimento dell'argine dell'alveo Comune Nocerino per omessa o insufficiente manutenzione, condannarsi i resistenti, in solido al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 15.330,27 o della somma ritenuta congrua anche a mezzo ctu, oltre interessi e rivalutazione. Spese con attribuzione.

Regione: dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della Regione; rigettarsi la domanda. Spese.

Consorzio: dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del Consorzio; rigetto domanda.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 21/11/08, Tramontano Gabriele e Naddeo Rita hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno-Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno e hanno esposto che in occasione del violento nubifragio del 06/10/2006, le acque provenienti dall'Alveo Comune Nocerino hanno rotto l'argine destro e hanno allagato il box garage di loro proprietà, sito alla via s. Anna, 159, di Nocera Inferiore, di circa mq 40 (f. 10 p.lla 1139), causando danni alle due vetture parcheggiate e ai beni ivi depositati. Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto che la Regione Campania e il Consorzio, tenuti alla manutenzione dell'alveo, siano



condannati al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di € 15.330,27, oltre interessi e rivalutazione.

La Regione Campania si è costituita, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per essere tenuta alla manutenzione la Provincia, e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che il danno era stato conseguenza delle eccezionali precipitazioni. Il Consorzio, costituitosi, ha eccepito la carenza di giurisdizione di questo Tribunale per essere la controversia devoluta al giudice ordinario (Tribunale di Nocera Inferiore), la propria carenza di legittimazione passiva per essere legittimata la Regione, e l'eccezionalità delle precipitazioni che hanno determinato l'allagamento.

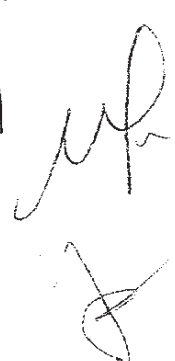
La causa, istruita mediante la produzione di documenti e l'espletamento di prova testimoniale, è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe

Motivi della decisione

Il TRAP è un organo specializzato della giurisdizione ordinaria e, pertanto, attiene alla competenza e non alla giurisdizione, come erroneamente dedotto dal Consorzio, la questione se di una determinata questione debba conoscere il giudice ordinario non specializzato o il TRAP (Cass. Ord 8239 del 6/6/02). L'eccezione di carenza di competenza di questo TRAP, erroneamente denominata di giurisdizione, è infondata. La domanda rientra nella competenza di questo Tribunale, atteso che le domande di risarcimento dei danni formulate nei confronti della p.a. sono riservate al giudice ordinario quando si ricollegano a fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque, mentre sono devolute alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140, lett. lett. e), del r.d. n 1775/33, quando i danni lamentati siano direttamente dipendenti non solo dall'esecuzione, ma anche dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica (Cass. 6/2/07 n. 2566; Cass. SU 20.1.06 n. 1066; Cass. 11/01/01 n. 315; Cass. SU

507/1999; Cass. 8.3.2005 n. 5045; Cass 12.1.2001 n. 385; Cass SU 26.8.97, n. 8054). La citata norma, infatti, attribuisce al giudice specializzato la cognizione di tutti quei danni che sono direttamente determinati dal modo di essere dell'opera idraulica (in quanto mal costruita o tenuta in cattiva efficienza), poiché in tali ipotesi vengono in questione quegli apprezzamenti di natura squisitamente tecnica, in funzione della cui necessità e della maggiore idoneità ad espletarli si giustifica la scelta del legislatore per la competenza specializzata (Cass. 28.5.97, n. 4725). Pertanto, appartiene alla competenza di questo Tribunale la domanda di risarcimento proposta da un privato per danni derivanti dalla cattiva od omessa manutenzione di un alveo o in genere dalla negligente gestione o manutenzione di opere idrauliche e comunque dal loro modo di conservazione (T.S.A.P. 6.3.96, n. 26; id. 21.5.87 n. 20) e ciò vale in particolare per la domanda di risarcimento di danni provocati dallo straripamento di un fiume o di un canale per difetto di manutenzione (T.S.A.P. 28.8.87 n. 42; id. 6.3.96 n. 26). Ne consegue il rigetto dell'eccezione di incompetenza di questo TRAP per essere competente il giudice ordinario, sollevata dal Consorzio.

Con sentenza del 17/06/2002, questo TRAP con ampia motivazione e sulla base di elementi raccolti in quel giudizio, avente a oggetto il risarcimento di danni cagionati nel 1996 dalla rottura dell'argine sinistro dell'alveo Comune Nocerino, concluse che quest'ultimo non è un'opera idraulica, ai sensi del r.d. n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica artificiale (colatore), di competenza delle Regioni (D.P.R. 15.1.72 n. 11), ma affidato alla manutenzione, alla gestione e alla custodia del Consorzio di Bonifica, nel cui comprensorio esso si trova (nella specie, il Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino), che è responsabile (in qualità di custode, ex art. 2051 cc e per incuria, ex art. 2043), quindi, dei danni derivanti dal difetto di manutenzione. La sentenza esclude, inoltre, la responsabilità della Regione, che non è proprietaria del canale e non ne cura direttamente la gestione, in quanto ha competenza solo in materia di corsi d'acqua naturali non integrati



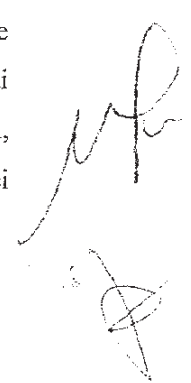
in una rete di bonifica, oltre che sui canali non ricadenti in un comprensorio di bonifica (art. 2, lett. e, del d.p.r. 15.1.72 n. 8, che ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative statali in materia; art. 90, lett. e, del d.p.r. 24.7.77 n. 616; art. 10, lett. f, della legge 18.5.89 n. 183). Tale conclusione, trova riscontro in quanto si evince dalla lettura della sentenza n. 69/96 del TSAP. Questa conferma che l'alveo *"ricade per intero nel comprensorio di bonifica dell'agro Sarnese Nocerino, di cui costituisce il più importante colatore"* ed aggiunge che esso non ha conseguito alcuna classificazione come opera idraulica, mentre risulta riportato in catasto alla voce "Acque esenti da estimo" in ditta Demanio dello Stato – Ramo Bonifiche (informazioni fornite dal Genio Civile di Salerno con nota del 20.5.91). Aggiunge, poi, che il corso del *Solofrana*, originandosi a monte del comune di Solfora, confluisce nel fiume Sarno e se ne diparte di nuovo, dando origine più a valle, nei pressi di Nocera Inferiore, al *Cavaiola* e poi all'alveo *Comune Nocerino*, che a sua volta si immette nel fiume Sarno. La natura di "collettore artificiale delle acque dei torrenti Cavaiola e Solofrana" dell'alveo Comune Nocerino è stata riconosciuta, inoltre, dalle consulenze svolte in altri giudizi. Altre decisioni, anteriori e successive, sia di questo TRAP che del TSAP, hanno, d'altronde, riconosciuto la natura di corso d'acqua naturale dell'alveo, con conseguente responsabilità, ex art. 2043 cc, della Regione. La sopravvenuta LR n. 4 del 25/02/2003 della Regione Campania ha espressamente previsto (art. 3) che i compiti e gli interventi dei Consorzi di Bonifica "sono realizzati dalla Regione con affidamento in concessione ai Consorzi di Bonifica, che provvedono alla gestione delle opere eseguite", utilizzando i finanziamenti regionali (art. 7). Tale norma attribuisce, in via esclusiva, alla Regione il potere di realizzare interventi e opere di manutenzione straordinaria e configura, pertanto, la correlativa responsabilità della stessa in ordine ai difetti di manutenzione, concorrente con quella del Consorzio che tali interventi realizza in qualità di concessionario, che gestisce le opere e ne cura la manutenzione. Pur

doendosi considerare l'alveo Comune Nocerino come un'opera di bonifica artificiale affidata alla gestione del Consorzio, e non un corso d'acqua naturale, deve essere affermata, pertanto, la responsabilità concorrente della Regione per non avere eseguito lavori di sistemazione degli argini dell'alveo, mediante affidamento in concessione al Consorzio, come previsto dalla suddetta normativa. Sotto tale profilo, va dunque affermata la legittimazione passiva della Regione, concorrente con quella del Consorzio, in ordine ai danni causati dalla rottura dell'argine sinistro per cui è causa e dall'omessa manutenzione dell'alveo.

La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui appresso.

E' provata, e non è contestata, la legittimazione attiva di Tramontano Gabriele e Naddeo Rita, che, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, sono proprietari di un immobile che fa parte della Cooperativa di p.co S. Anna, della Fiat Punto BH762CL e della FIAT 500 SA167811.

Dalle deposizioni dei testi escussi (Soccodato, Tedesco,), e dalla ct di parte si evince che, a seguito delle forti precipitazioni, il 06 ottobre del 2007 le acque dell'alveo Comune Nocerino, corso d'acqua affluente del fiume Sarno, in cui confluiscono numerosi scarichi industriali, tra cui quelli del polo conciario di Solofra, dopo avere rotto l'argine destro, invasero i terreni circostanti, e il Condominio p.co S. Anna, allagando i box garage per un'altezza di circa m. 1,70 dal piano di calpestio, (v. le fotografie, allegate alla ct di parte). Come questo stesso Tribunale ha avuto già ripetutamente modo di accertare in occasione di analoghe controversie aventi a oggetto danni causati dalle ripetute rotture degli argini dell'alveo Comune Nocerino (nel 2003 e nel 1996), gli argini e l'alveo si trovavano in pessimo stato di manutenzione. Sulla base di tali elementi, va affermata la responsabilità per incuria della Regione e del Consorzio, che non hanno provveduto a eseguire le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo e di ripristino strutturale dell'intero bacino idrografico. Gli enti resistenti, dunque, devono rispondere dei danni subiti dal ricorrente, sia ai sensi



dell'art. 2051 c.c., atteso che si tratta di bene demaniale non soggetto ad uso generale da parte dei cittadini, non avendo dato dimostrazione del caso fortuito; non v'è prova, infatti, del carattere eccezionale degli eventi meteorologici che provocarono lo straripamento, né della loro idoneità, per forza ed intensità loro proprie, a produrre vasti allagamenti, mentre è stata provata l'insufficienza ed il degrado dell'alveo, e dei suoi argini.

Per quanto concerne la concreta liquidazione del danno, esaminata la perizia di parte e le fotografie e tenuto conto delle deposizioni dei testi, delle fatture e del verbale di constatazione dei danni redatto in data 19/10/07 dalla Protezione Civile Comunale, ritiene il Collegio di stimare il danno ai beni mobili depositati nel garage (4 mobili da cucina, legna per il camino, culla, frigorifero, congelatore, 2 stufe, 2 ventilatori, 2 presepi, 2 set di valige, 3 biciclette, aspirapolvere, centogradi, soprammobili), alle due vetture, all'impianto elettrico e alla muratura in complessive € 11.040,00, somma che va rivalutata all'attualità in € 11.813,00. Pertanto, a titolo di risarcimento del danno, va liquidata la complessiva somma di € 11.813,00 in favore dei ricorrenti, oltre interessi al tasso medio del 3% con decorrenza dal 21/11/08, data della domanda (Cass. 3871/04; Cass.12452/03; Cass.4242/03; Cass. 5161/01).

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Tramontano Gabriele e Naddeo Rita, contro la Regione Campania + 1, così provvede:

- condanna la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno-Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno, in solido, al pagamento di € 11.040,00 in favore di Tramontano Gabriele e Naddeo Rita, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
- condanna, altresì, i resistenti, in solido, alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dai ricorrenti, che liquida in € 2.200,00, di cui €

150,00 per esborsi, € 950,00 per diritti, € 1.100,00 per onorari, oltre
rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione
all'avv. Guido Casalino e dell'avv. Laura Pica, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli il 16/05/2011.

IL GIUDICE EST.

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE P. G. M.

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 27 GIU. 2011
IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA
(ENRICO GALLI)

[Handwritten signature]